

DECRETO DEL DIRETTORE

N. 50 DEL 04.03.2014

OGGETTO:

Approvazione della “Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione a favore di particolari categorie di utenti” con ACQUE VERONESI scarl.

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14, comma 5, della Legge Regionale 7 aprile 1998 n. 8 con il quale si definiscono le competenze del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010 con la quale si procede alla nomina del Direttore;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20.12.2013 con la quale si approva il bilancio di previsione per l'anno 2014;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24.02.2014 con la quale si approva il programma di attività per l'anno 2014;

PREMESSO che la Regione Veneto, con Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8, all'art. 26, comma 6, stabilisce che “l'eventuale utilizzazione del servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende”;

RILEVATO che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona del 30.06.2011, verbale n. 2 del 30.06.2011, il Presidente dell'ESU comunicava la possibilità di stipulare accordi convenzionali con soggetti esterni all'ambito universitario, da considerare comunque utenti ESU;

VISTO il Decreto del Direttore n. 189 del 26.10.2011 con il quale è approvato il testo della Convenzione “tipo” da applicare a persone giuridiche pubbliche e private;

RILEVATO che ai sensi del punto 10 al Capitolato Speciale di Gara, allegato sub D al Contratto di Appalto con la gestione del servizio ristorazione per l'ESU di Verona, espressamente richiamato dall'art. 1 del medesimo contratto, viene stabilito che per gli utenti ESU, paganti una tariffa maggiore rispetto ai prezzi contrattuali, la ditta dovrà riconoscere la differenza all'ESU;

RILEVATO che, nel rispetto del richiamato contratto di appalto per la gestione del servizio di ristorazione ESU di Verona, l'Azienda può applicare tariffe superiori rispetto ai prezzi contrattuali;

CONSIDERATA la richiesta avanzata dalla ditta ACQUE VERONESI s.c.a.r.l. riguardo alla possibilità avere a disposizione n. 6 tessere mensa per l'accesso al servizio di ristorazione ESU a favore di propri stagisti (ns. prot. n. 000655 pos. 38/1 del 03.04.2014), con costi a carico della citata ditta;

RITENUTO di aderire alla richiesta in argomento;

VALUTATO che tale richiesta non può essere soddisfatta applicando le condizioni previste dalla “Convenzione Tipo” adottata con Decreto del Direttore n. 189 del 26.10.2011 in quanto necessita di specifiche previsioni normative;

VISTO il testo della “Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione a favore di particolari categorie di utenti”, allegato “A” al presente Decreto del quale costituisce parte integrante;

VISTA la Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 22 del 22.09.2010;

VISTO il Decreto del Direttore n. 189 del 26.10.2011;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 20.12.2013;

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 24.02.2014.

Tutto ciò premesso e considerato,

D E C R E T A

1. di approvare la “Convenzione per l'utilizzo del Servizio Ristorazione a favore di particolari categorie di utenti”, allegato “A” al presente decreto del quale costituisce parte integrante;
2. di delegare agli uffici competenti ogni ulteriore provvedimento conseguente alla adozione del presente provvedimento;
3. di individuare quale responsabile del procedimento il dott. Marco Saglia;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa a carico dell'Azienda.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8.

Direzione
Benefici e Servizi agli Studenti
IL DIRIGENTE
(Luca Bertaiola)

IL DIRETTORE
(Gabriele Verza)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunto l'impegno di € _____ sul cap. _____

del Conto ☐ R / ☐ C del Bilancio _____

al n. _____ ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, _____

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE
TRA

ACQUE VERONESI scarl con sede e domicilio fiscale in VERONA,
Lungadige Galtarossa 8, C.F. / P.IVA 03567090232, in persona del legale
rappresentante BERTON FRANCESCO, nato a VALEGGIO SUL
MINCIO (VR), il 07.09.1959,

E

l'ESU di Verona, Azienda Regionale per il Diritto allo Studio
Universitario, con sede a Verona, via dell'Artigliere 9, 37129 – Codice
fiscale 01527330235, Partita IVA 01527330235 – di seguito denominata
“Azienda”, nella persona di Gabriele Verza, Direttore dell'Azienda presso
la quale è domiciliato per la carica;

PREMESSO

- che la Regione Veneto, con Legge Regionale 7 aprile 1998, n. 8,
all'art. 26, comma 6, stabilisce che “l'eventuale utilizzazione del
servizio da parte di altri utenti o studenti privi dei requisiti di cui ai
commi 3, 4 e 5, può aver luogo senza oneri per le Aziende”;
- che nella seduta del Consiglio di Amministrazione dell'ESU di Verona
del 30.06.2011, verbale n. 2 del 30.06.2011, il Presidente dell'Azienda
comunicava la possibilità di stipulare accordi convenzionali con realtà
esterne all'ambito universitario;
- RILEVATO che ai sensi del punto 10 al Capitolato Speciale di Gara,
allegato sub D al Contratto di Appalto con la gestione del servizio
ristorazione per l'ESU di Verona, espressamente richiamato dall'art. 1
del medesimo contratto, viene stabilito che:

“I pasti da ricomprendere nel contratto di appalto saranno solo quelli erogati agli utenti in possesso del tesserino di accesso ESU e, comunque, solo a chi sia autorizzato dall’ESU mediante apposito documento.

A - I prezzi contrattuali da riconoscere alla Ditta sono quelli risultanti dall’allegato 4 “Modulo offerta” sub a).

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa minore rispetto ai prezzi contrattuali, alla Ditta verrà riconosciuta la differenza.

Per gli utenti ESU, paganti una tariffa maggiore rispetto ai prezzi contrattuali, la ditta dovrà riconoscere la differenza all’ESU.

B - Alla ditta è consentito dall’ESU di erogare, in un apposito spazio limitato ed attrezzato opportunamente, il servizio di ristorazione anche ad utenti diversi da quelli ESU purchè la medesima ditta sia in possesso di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative.

La ditta garantisce che non verranno pregiudicati in alcun modo i livelli qualitativi del servizio riservato prioritariamente agli utenti ESU a causa della presenza di altri utenti.

La ditta comunica all’ESU il prezzo unitario dei pasti erogati ad utenti diversi da quelli ESU.

La ditta si impegna a comunicare giornalmente il conteggio dei pasti distribuiti ad utenti diversi da quelli ESU.

La ditta è autorizzata, compatibilmente con la priorità dei clienti ESU, a produrre pasti per utenti esterni.”

- RILEVATO che, nel rispetto del richiamato contratto di appalto per la gestione del servizio di ristorazione ESU di Verona, l’Azienda può

- applicare tariffe superiori rispetto ai prezzi contrattuali;
- RITENUTO di consentire l'accesso a tali accordi convenzionali, a persone giuridiche pubbliche e private;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Azienda mette a disposizione di ACQUE VERONESI scarl - soggetto giuridico di diritto privato il proprio servizio di ristorazione per l'accesso del proprio personale.

ART. 2

ACQUE VERONESI scarl trasmette all'Azienda l'elenco nominativo del personale cui dovrà essere fornito il servizio di ristorazione. Tale servizio ristorazione verrà svolto durante tutto l'anno presso i ristoranti universitari "San Francesco" e "Le Grazie", per i normali turni di distribuzione e secondo le modalità stabilite dall'Azienda in favore degli studenti e con l'esclusione degli ordinari periodi di chiusura.

ART. 3

La composizione del pasto e relative grammature sono quelle previste dai contratti di appalto stipulati tra l'Azienda e le società appaltatrici del servizio di ristorazione. L'offerta delle diverse composizioni dalla data della presente convenzione è quella esposta all'art. 4.

L'Azienda si riserva di introdurre nuove tipologie di pasto o di modificare quelle ora offerte dandone comunicazione.

ART. 4

Il costo del singolo pasto viene determinato, in relazione alle

consumazioni standard, dall'Azienda anche in rapporto ad eventuali contratti con ditte appaltatrici del servizio ristorazione. I prezzi che verranno addebitati ad ACQUE VERONESI scarl per il proprio personale sono i seguenti:

Tipologia pasto	Descrizione	Tariffa
Pasto INTERO	Primo, secondo (caldo o freddo), contorno, frutta/dessert/dolce, pane, una bevanda	6,50
	1) pizza, frutta/dessert/dolce, una bevanda	6,50
Pasto RIDOTTO	2) primo, contorno, frutta/dessert/dolce, una bevanda	5,20
	3) secondo (caldo o freddo), contorno, pane, una bevanda	5,20
Pasto MINI	5) primo, pane, una bevanda	4,00
SOSTITUZIONI	il primo, il secondo e il contorno possono essere sostituiti rispettivamente con uno yogurt	

ART. 5

Per ogni utente indicato nell'elenco di cui all'art. 2, l'Azienda rilascerà un'apposita tessera personale numerata a banda magnetica od altro documento abilitante all'utilizzo del servizio, alle tariffe di cui all'art. 4. I documenti dovranno essere esibiti ai cassieri per la consumazione di ogni pasto e la conseguente contabilizzazione.

In caso di smarrimento delle tessere dovrà essere data immediata comunicazione scritta all'Azienda che provvederà all'immediata disabilitazione ed emissione di una nuova tessera.

ART. 6

ACQUE VERONESI scarl, su presentazione di regolare fattura corredata dai tabulati comprovanti l'utilizzo del servizio da parte di ogni singolo utente completi di giorno, turno e ora in cui è stato consumato il pasto, provvederà a corrispondere all'Azienda l'importo pari alla tariffa

corrispondente alla tipologia di pasti consumati.

Il pagamento verrà tramite versamento sul conto corrente intestato al Tesoriere ESU presso il Banco Popolare di Verona e Novara SCARL, Agenzia Veronetta "S", IBAN: IT05 0 05034 11711 000000000600, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.

Trascorsi 45 (quarantacinque) giorni l'Azienda è autorizzata ad addebitare gli interessi di mora per un importo pari a quello dell'interesse legale.

ART. 7

L'Azienda si riserva di controllare in ogni momento il corretto utilizzo dei documenti abilitanti alla fruizione del servizio.

ART. 8

L'Azienda concorderà con ACQUE VERONESI scarl la variazione del prezzo del pasto in relazione alle proprie politiche gestionali e nel rispetto delle vigenti norme.

ART. 9

La presente convenzione ha efficacia dal momento della sottoscrizione e ha una durata di anni 1 (uno), salvo disdetta di una delle parti, da esercitarsi ai sensi dell'art. 1373 del codice civile e da comunicarsi alla controparte con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

La presente convenzione è risolta di diritto in caso di cessazione della competenza in materia di servizio di ristorazione universitaria in capo all'Azienda.

Sono ammesse variazioni dei contenuti del presente atto prima della sua naturale scadenza annuale, tramite specifici accordi tra le parti da formalizzarsi in atti aggiuntivi alla Convenzione.

ART. 10

Relativamente ai dati personali di cui avranno la disponibilità, ACQUE VERONESI scarl e l'Azienda si impegnano, quale autonomi titolari del trattamento, ad osservare scrupolosamente il Decreto Legislativo 196/2003 smi., nonché tutti gli atti adottati dal Garante per la protezione dei dati personali.

ART. 11

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia ed a quelle del Codice Civile.

ART. 12

Tutte le spese e oneri fiscali, inclusa l'imposta di bollo, inerenti e conseguenti al presente atto, redatto in triplice originale, sono a carico delle parti in egual misura.

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del DPR.26 aprile 1986, n. 131.

ART. 13

Ogni e qualsiasi questione che dovesse sorgere in relazione al contenuto del presente atto, e che non fosse possibile definire in via amministrativa, sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente sarà in via esclusiva quello di Verona.

Verona,

IL DIRETTORE GENERALE

ACQUE VERONESI scarl

(Sig. Francesco Berton)

IL DIRETTORE

ESU di Verona

(Dott. Gabriele Verza)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile, ESU di Verona e ACQUE VERONESI scarl dichiarano di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli 10 e 14 del presente contratto.

IL DIRETTORE GENERALE

ACQUE VERONESI scarl

(Sig. Francesco Berton)

IL DIRETTORE

ESU di Verona

(Dott. Gabriele Verza)